

DELIBERA N. 83/2020
XXX / ALTERNATYVA X, ALTERNATYVA SERVICES X, ALTERNATYVA
T.X (GU14/168869/2019)

Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del Corecom Emilia-Romagna del 21/05/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”

VISTA la delibera n. 296/18/CONS, recante “*Modifiche alla delibera n. 203/18/CONS con riferimento all’entrata in funzione della piattaforma ConciliaWeb*”;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma ConciliaWeb, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”;

VISTA la delibera n. 347/18/CONS, recante “*Modifica del Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all’Allegato A alla delibera n. 73/11/CONS*”;

VISTA la delibera 353/19/CONS, recante “*Modifica del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re. Com.)*”;

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA l'istanza di XXX del 04/09/2019 acquisita con protocollo n. 0372137 del 04/09/2019;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 21.05.2020;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue

1. La posizione dell'istante

A seguito del procedimento di conciliazione concluso con verbale di mancato accordo del 02.08.2019, l'utente ha presentato istanza di definizione come indicato in premessa, contestando a Alternatyva X, Alternatyva Services X, Alternatyva T.X. (di seguito Alternatyva) quanto segue:

- di aver acquistato da Alternatyva 90 sim - pagando dal 2016 un canone mensile per un servizio di navigazione da 200 a 500 gb al mese di traffico dati - e di averle assegnate ai propri clienti per navigazione internet;
- che le suddette sim hanno avuto un grave disservizio e sono rimaste inutilizzabili da maggio a settembre 2018;
- di aver segnalato i suddetti guasti telefonicamente e via mail per un mese senza ricevere riscontro/supporto tecnico con l'unica indicazione che Wind aveva avuto dei problemi sulla rete e che a maggio il numero di Alternatyva è diventato irraggiungibile e inesistente per diverse settimane;
- di aver trovato per non perdere i clienti un altro fornitore sostituendo a proprie spese tutte le 90 sim ai clienti e accollandosi spese di spedizione, spese di contatto e supporto a riconfigurazione dei router e degli apparati per l'accesso ad internet e anche la spedizione degli stessi in tutta Italia, operazione è che durata diversi mesi fino a settembre;
- di aver inviato tutte le disdette per grave disservizio a settembre 2018;
- che Alternatyva ha continuato a fatturare fino a marzo 2019, nonostante l'impossibilità di utilizzare le sim;

- che a maggio 2018 Alternatyva si è divisa in due società senza avvertirla e ha continuato a fatturare una parte di contratti con una società di nome Alterantyva Service e un'altra parte di contratti da Alternatyva T.X a lei completamente sconosciute senza nessun rapporto commerciale o indicazione su quali contratti appartenevano ad una all'altra.

In base a tali premesse, l'istante ha richiesto:

- a) storno totale di tutte le fatture dal momento di disservizio e delle penali richieste per disattivazione delle sim non funzionanti sia di Alternatyva T.X, per un totale di euro 4680,97, sia di Alternatyva Service per un totale di euro 4697,10, per un importo complessivo di 9378,07 euro;
- b) risarcimento danni di 5.000 euro per spese di spedizione, per disservizi e per doppia fatturazione ad altro fornitore per lo stesso servizio con condizioni peggiorative date dal disservizio prolungato non comunicato.

2. La posizione dell'operatore

AlternatYva, con propria memoria difensiva, chiede il rigetto delle richieste contestando quanto ex adverso prodotto poiché errato in fatto e in diritto.

Sui disservizi lamentati dal mese di maggio 2018 al mese di marzo 2019, l'operatore, premesso che la qualità del servizio mobile, in quanto tale, dipende dalla copertura di rete, che non può essere omogenea in tutte le aree del territorio e può subire pertanto variazioni in dipendenza di fattori geografici, climatici e/o tecnici legati al luogo di utilizzo, riconosce come a sé imputabile unicamente un disservizio dal 20.09.2018 al 01.10.2018 sulle utenze xx198, xx654 ; xx166.

Eccepisce di aver sempre supporto tempestivo alle richieste del cliente, aggiungendo che non risultano problematiche relative alla raggiungibilità del servizio clienti e che, in ogni caso, l'Area clienti è a disposizione della clientela per l'invio di segnalazioni, come riportato al punto 18 della Carta dei Servizi.

Sulla mancata comunicazione della suddivisione della società, precisa che la nuova intestazione della fattura, a seguito di suddivisione delle società, non ha comportato alcuna modifica in termini di condizioni economiche e prestazione del servizio. Tale variazione è stata in ogni caso comunicata tramite mail massiva a tutti i clienti in data 23.05.2018 a seguito di cessione di ramo d'azienda avvenuta tramite atto notarile.

Sulla richiesta di storno delle fatture e risarcimento danni, l'operatore rappresenta che, a seguito delle disdette delle utenze, che sono state richieste in tempistiche diverse, c'è stato uno scambio di mail pec in virtù delle quali AlternatYva accoglieva le richieste di XXX. Segnatamente, a fronte del disservizio dal 20.09.2018 al 01.10.2018 (13 gg), sulle utenze nn xx198, xx654, xx166, Alternatyva ha riconosciuto, pro pacis, un rimborso totale forfettario di 30 giorni su tutto il gruppo di utenze (47 utenze) di cui facevano parte le suddette tre utenze. Tale rimborso è stato calcolato in questo modo: 15 giorni nella fattura n°1019610 tramite emissione nota di credito n° 1001734 di € 656,25; 15 giorni nella fattura 1032369 tramite emissione nota di credito n° 1001735 di € 518,85, a cui | 'successivamente è stato aggiunto un ulteriore storno parziale con la nota di credito n. 1001772 di € 87,30. AlternatYva ha, altresì, provveduto ai seguenti storni: storno totale

fattura n°5005735 di € 87,00 relativo a costi di disattivazione tramite emissione nota di credito n°5000103; |storno parziale fattura n°5005734 di €1917,84 tramite emissione nota di credito n°5000102 di € 589,44; |storno totale fattura n°1044944 di € 2071,78 tramite emissione delle note di credito n°1001686 e n°1001770; storno totale fattura n°1054885 di €. 275,79 tramite emissione della nota di credito n°1001771; proposta storno totale fattura 5005745 di € 29,28 relativa ad un'unica sim che era rimasta attiva di cui non è mai pervenuta disdetta; storno totale fattura n. 5005671 di € 1159,98 precisando che, in questo ultimo caso si trattava di errata fatturazione ed il pagamento non è mai stato richiesto, in ogni caso, la fattura è stata stornata totalmente già in data 01.02.2019 tramite emissione nota di credito n°5000053; storno parziale della fattura n. 5002370 di €.1455,22, tramite nota di credito n. 5000009 di €.35,72 | e nota di credito n. 5000010 di €.321,49; storno parziale della fattura n. 5001165 di €.2169,65 tramite emissione della nota di credito n.5000011 di €.1071,65.

Alternatyva dichiara di risultare creditrice nei confronti della società istante della somma di €.9378,07 in virtù di quanto segue: fattura n°1019610 per un importo originario di € 2.647,96, di cui residuano €.1991,71 dopo lo storno parziale effettuato con la nota di credito n° 1001734 di € 656,25; fattura n°1032369 per un importo originario di € 2093,57, di cui residuano €.1487,42 dopo lo storno parziale effettuato con la nota di credito n° 1001735 di € 518,85 e con la nota di credito n. 1001772 di € 87,30; fattura n. 5005734 per un importo originario di € 1917,84, di cui residuano €.1328,40 dopo lo storno avvenuto con la con nota di credito n°5000102 di € 589,44; fattura n.5001165 per un importo originario di €.2169,65, di cui residuano €.1098,01 dopo lo storno parziale effettuato con le note di credito n. 5000009 e n. 5000010; fattura 5002370 per un importo originario di €.1455,22, di cui residuano €.1098,00 dopo lo storno effettuato con la nota di credito n. 5000011; fattura n°1050596 di € 1217,97 ; fattura 5002506 di €.1098,00; fattura n. 5005745 di €.29,28; fattura n. 5007145 di €. 29,28.

Aggiunge che con riferimento a tale importo di €.9378,07 è stato più volte proposto all'istante di concordare un piano di rientro con riscontri inaccettabili (€ 500 a saldo e stralcio) come si evince dallo scambio mail.

Con riferimento ai rimborsi, precisa che, secondo quanto stabilito dalla Carta dei Servizi (art.22) pubblicata sul sito www.alternatyva.it e parte integrante del contratto sottoscritto dalla società istante, in caso di interruzione continuativa del servizio per cause dipendenti dalla AlternatYva, al cliente viene riconosciuto il 100% del costo giornaliero del servizio per ogni giorno di interruzione continuativa del servizio.

Ribadisce di aver già provveduto al rimborso di 30 giorni mediante lo storno di 15 giorni nella fattura n°1019610 tramite emissione nota di credito n° 1001734 di € 656,25 e 15 giorni nella fattura 1032369 tramite emissione nota di credito n° 1001735 di € 518,85, provvedendo, così, a corrispondere gli indennizzi, ai sensi delle norme contrattuali e della Carta Servizi, prima ancora della Convocazione delle parti dinanzi al Corecom con istanza del 24.04.2019.

L'operatore rileva che tutte le istanze formulate consistono in richieste di risarcimenti e pertanto eccedono la competenza dell'adito Corecom rientrando in quella del Giudice civile, cui si riserva di rivolgersi per richiedere un risarcimento per inadempimento contrattuale, stanti le condizioni generali di contratto sottoscritte che vietano espressamente la rivendita del servizio a terzi qualsiasi titolo.

3. Replica dell'istante

Con testo inserito su conciliaweb in data 22.11.2019, l'istante ha replicato che il periodo di disservizio va da fine maggio 2018 a tutto il mese di settembre 2018, come risulta dalla stessa scheda ticket prodotta da Alternatyva da cui emerge la continua richiesta di assistenza tecnica dal 20 giugno 2018 in poi dove vengono lamentate problematiche di disconnessione continua e impossibilità di navigazione internet. Ribadisce di contestare per tale ragione la correttezza degli storni effettuati unilateralmente dopo mesi di solleciti precisando che le fatture indicate debbano essere integralmente stornate e non solo per piccoli importi legati ad un disservizio di alcuni giorni posteriore alla data di richiesta di disattivazione di tutte le sim. Evidenzia che se ha deciso di disdire in blocco tutte le sim, è perché ha segnalato disservizi non risolti da mesi sia al supporto tecnico sia ai commerciali.

Precisa che l'asserito divieto di rivendita delle sim non era assolutamente vigente in forza degli accordi presi con il commerciale di Alternatyva che seguiva personalmente tutte gli inserimenti di contratto e chiedeva autorizzazione per procedere ad ogni inserimento in pieno accordo con la casa madre che sapeva esattamente l'utilizzo delle sim e anzi incentivava il commerciale alla vendita con premi. Inoltre, il supporto tecnico di Alternatyva sapeva benissimo dove erano le sim e su quale cliente erano installate, su che apparato certificato e condiviso con Alternatyva che in fase di contratto ci ha consigliato il modello testato e utilizzabile su cui noi facevamo supporto dedicato ai clienti.

L'istante ribadisce pertanto la richiesta di storno di tutte le fatture per i disservizi resi.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante possono trovare accoglimento parziale.

La richiesta di cui al punto a) è parzialmente accoglibile come di seguito esposto. L'utente contesta il grave malfunzionamento, da maggio a settembre 2018, delle 90 sim, oggetto di contestazione, evidenziando di aver presentato, a causa di ciò, disdetta delle medesime, e richiede lo storno totale delle fatture emesse dal verificarsi del disservizio. Alternatyva eccepisce che la qualità del servizio mobile, in quanto tale, dipende dalla copertura di rete e sostiene di aver sempre fornito supporto tempestivo alle richieste del cliente, producendo estrapolazione delle richieste dell'utente, da cui risultano segnalazioni relative ad alcune delle sim in questione, tutte gestite, salvo il disservizio dal 20.09.2018 al 01.10.2018| sulle utenze xx198; xx654; xx016, per cui ha già emesso note di credito a favore dell'istante, depositate in atti.

Si richiama il consolidato orientamento di Agcom (delibere nn. 69/11/CIR, 100/12/CIR, 113/12/CIR e successive conformi), per cui non è possibile affermare la sussistenza della responsabilità dell'operatore per malfunzionamento della linea qualora l'utente non provi di aver inoltrato, tempestivo reclamo all'operatore, il quale, in assenza, non può avere contezza del guasto e, quindi, provvedere alla sua risoluzione (si veda conforme questo Corecom, ex multis, delibere nn. 60/2017 e 73/2017). La delibera Agcom n. 179/03/CSP, definisce, in tal senso, il "reclamo" quale "l'istanza con cui l'utente si rivolge direttamente all'organismo di telecomunicazioni per segnalare un disservizio, ovvero una questione attinente l'oggetto, le modalità o i costi della prestazione erogata".

Nel caso in esame, non può ritenersi adempiuto l'onere probatorio che la richiamata normativa pone in capo all'utente, che si è limitato a dichiarare di aver segnalato, per un mese, sia telefonicamente che via mail, guasti – riferiti al periodo maggio-settembre 2018 - sulle 90 sim oggetto di contestazione. Agli atti non risulta, però, prodotto alcun documento né tantomeno alcuna indicazione (numero/data della segnalazione, nome dell'operatore) atta a provare l'invio all'operatore di un tempestivo reclamo per malfunzionamento delle sim prima dei fax di disdetta delle medesime.

Si evidenzia che non risultando alcun riferimento dettagliato in merito l'an, il quomodo ed il quantum del verificarsi dei contestati malfunzionamenti sulle 90 sim, la scrivente Autorità non è stata messa nelle condizioni di svolgere i relativi accertamenti e procedere alle adeguate valutazioni (conformi AGCOM delibere nn. 50/11/CIR; 14/12/CIR, 24/12/CIR, 28/12/CIR, 34/12/CIR, 38/12/CIR).

Si ritiene, pertanto, non accoglibile la richiesta di storno dell'intero fatturato a partire dal verificarsi degli asseriti disservizi. Resta salvo quanto già l'operatore ha già accreditato con emissione di relative note di credito.

Per quanto riguarda le disdette delle sim, si richiamano le disposizioni di cui all'art. 1, co 3, della legge n. 40/2007 per cui: "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia ...devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto...e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni" nonchè il consolidato orientamento Agcom e Corecom per cui devono essere considerate illegittime le fatture emesse dall'operatore successivamente al recesso regolarmente esercitato dall'utente, il quale ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione (si veda, ex multis delibere Agcom nn. 103/10/ CIR; 137/10/ CIR; 140/10/ CIR; 24/11/ CIR; 75/11/ CIR).

Nel caso in esame, l'istante ha prodotto agli atti le seguenti comunicazioni di disdetta:

- con fax inviato all'operatore il 27.09.2018 risultano disdettate le seguenti sim: xx820; xx205; xx206; xx218; xx222; xx147; xx154; xx524; xx529; xx172; xx167; xx171; xx667; xx698; xx701; xx699/6;
- con fax inviati all'operatore il 12.11.2018 risultano disdettate le seguenti sim: xx225; xx877; xx157; xx360; xx358; xx355; xx874; xx706; xx175; xx200; xx875; xx197; xx194; xx527, xx530, xx540, xx532, xx704, xx534, xx671, xx670, xx523, xx520, xx526, xx698, xx668, xx207, xx700, xx531, xx708, xx536/5; xx882; xx237; xx198; xx654; xx176, xx166 xx669; xx705; xx704;
- con fax inviati all'operatore il 20.11.2018 risultano disdettate le seguenti sim xx528; xx533; xx704; xx706; xx703; xx653; xx665; xx668; xx173
- con fax inviati all'operatore il 22.11.2018 risultano disdettate le seguenti sim xx885; xx359; xx878; xx881; xx093; xx151; xx657; xx661; xx669; xx674; xx675; xx174; xx169; xx170; xx820; xx886; xx521; xx522; xx525; xx535; xx854; xx542; xx669; xx702; xx683; xx707.

Considerato che Alternatyva ha dichiarato in memoria che le sim sono state disdettate e nulla ha replicato in merito al ricevimento delle sopra riportate comunicazioni dell'istante, in applicazione della richiamata normativa in materia di recesso, si ritiene che:

- le sim nn. xx820; xx205; xx206; xx218; xx222; xx147; xx154; xx524; xx529; xx172; xx167; xx171; xx667; xx698; xx701 e xx699/6 sono cessate il 27.10.2018 e che sono da stornare gli importi fatturati successivamente alla tale data;

- le sim nn. xx225; xx877; xx157; xx360; xx358; xx355; xx874; xx706; xx175; xx200; xx875; xx197; xx194; xx527, xx530, xx540, xx532, xx704, xx534, xx671, xx670, xx523, xx520, xx526, xx698, xx668, xx207, xx700, xx531, xx708, xx536/5; xx882; xx237; xx198; xx654; xx176, xx166 xx669; xx705 e xx704 sono cessate in data 12.12.2018 e che sono da stornare gli importi fatturati successivamente alla tale data;
- le sim nn. xx528; xx533; xx704; xx706; xx703; xx653; xx665; xx668 e xx173 sono cessate in data 20.12.2018 e che sono da stornare gli importi fatturati successivamente alla tale data;
- le sim nn. xx885; xx359; xx878; xx881; xx093; xx151; xx657; xx661; xx669; xx674; xx675; xx174; xx169; xx170; xx820; xx886; xx521; xx522; xx525; xx535; xx854; xx542; xx669; xx702; xx683 e xx707 sono cessate il 22.12.2018 e che sono da stornare gli importi fatturati successivamente alla tale data.

Si precisa che nei suddetti storni sono da comprendersi anche i costi di recesso che risultino fatturati.

L'art. 1, comma 3, della legge n. 40/2007, stabilisce, infatti, che a fronte dell'esercizio della facoltà di recesso da parte dell'utente, gli unici importi che possono essere posti a carico di quest'ultimo sono quelli giustificati da effettivi costi sostenuti dagli operatori ovvero le spese per cui sia dimostrabile e dimostrato un pertinente correlato costo per procedere alla disattivazione. Questo stesso Corecom ha già stabilito che: "In caso di contestazione da parte dell'utente..., l'operatore deve dimostrare l'equivalenza degli importi fatturati a titolo di recesso ai costi effettivamente sostenuti per la gestione della procedura di disattivazione" (Corecom E.R. delibera 9/12, conforme delibera n. 4/12). Non risultando, nel caso di specie, dimostrato in merito alcunchè dall'operatore, si ritiene che l'utente ha diritto allo storno di quanto indebitamente fatturato a titolo di costi di recesso.

b) La richiesta di cui al punto b) non può essere accolta.

Si premette che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Regolamento di procedura, la pronuncia di definizione è a contenuto vincolato ed esclude ogni pretesa risarcitoria, prevedendosi esclusivamente la possibilità di condannare l'operatore alla cessazione della condotta lesiva, al rimborso/storno di somme non dovute e alla liquidazione degli indennizzi.

La richiesta, in esame, non può essere accolta neppure considerando, in applicazione del criterio di efficienza e ragionevolezza dell'azione, la domanda di risarcimento quale domanda di condanna dell'operatore al pagamento di un indennizzo in conseguenza di un eventuale comportamento illegittimo.

Nel caso di specie, è, infatti, anzitutto, da escludersi il riconoscimento di indennizzo per malfunzionamento delle utenze e/o per mancata risposta a reclamo dal momento che non risulta depositato in atti alcun reclamo (si veda quanto esposto in merito al precedente punto a).

Si ritiene, altresì di escludere il riconoscimento di indennizzo per ritardata/mancata lavorazione della disdetta contrattuale. Conformemente a Corecom Lazio delibera 59/12, si osserva, infatti, che con la dichiarazione di risoluzione contrattuale, l'utente manifesta di non avere più interesse all'adempimento della prestazione. Pertanto, fermo il riconoscimento dello storno/rimborso degli importi non più dovuti, si ritiene che la mancata/ritardata lavorazione della disdetta contrattuale laddove, come nella fattispecie

non precluda la possibilità di ricorrere al servizio di altro gestore, non comporti per l'utente un disagio indennizzabile.

Per questi motivi il Corecom all'unanimità:

DELIBERA

- 1) Accoglie parzialmente l'istanza di XXX nei confronti di AlternatYva X, AlternatYva Services X, AlternatYva T.X. per le motivazioni di cui in premessa.
- 2) AlternatYva X, AlternatYva Services X, AlternatYva T.X. è tenuta a stornare in favore dell'istante:
 - I. gli importi fatturati successivamente al 27.10.2018 relativamente alle seguenti sim: xx820; xx205; xx206; xx218; xx222; xx147; xx154; xx524; xx529; xx172; xx167; xx171; xx667; xx698; xx701; xx699/6;
 - II. gli importi fatturati successivamente al 12.12.2018 relativamente alle seguenti sim: xx225; xx877; xx157; xx360; xx358; xx355; xx874; xx706; xx175; xx200; xx875; xx197; xx194; xx527, xx530, xx540, xx532, xx704, xx534, xx671, xx670, xx523, xx520, xx526, xx698, xx668, xx207, xx700, xx531, xx708, xx536/5; xx882; xx237; xx198; xx654; xx176, xx166 xx669; xx705; xx704;
 - III. gli importi fatturati successivamente al 20.12.2018 relativamente alle seguenti sim: xx528; xx533; xx704; xx706; xx703; xx653; xx665; xx668; xx173;
 - IV. gli importi fatturati successivamente al 22.12.2018 relativamente alle seguenti sim: xx885; xx359; xx878; xx881; xx093; xx151; xx657; xx661; xx669; xx674; xx675; xx174; xx169; xx170; xx820; xx886; xx521; xx522; xx525; xx535; xx854; xx542; xx669; xx702; xx683; xx707.
- 3) AlternatYva X, AlternatYva Services X, AlternatYva T.X. è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento della presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 21/05/2020

FIRMATO
IL PRESIDENTE
Stefano Cuppi